

Bruxelles, 22 agosto 2025  
(OR. en)

12185/25  
ADD 1

PECHE 230  
DELECT 106

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	21 agosto 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

---

n. doc. Comm.:	C(2025) 5517 annex
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda misure tecniche specifiche per l'occhialone ( <i>Pagellus bogaraveo</i> ) nelle sottozone CIEM da 6 a 8

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 5517 annex.

All.: C(2025) 5517 annex



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 6.8.2025  
C(2025) 5517 final

ANNEX

**ALLEGATO**

**del**

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda misure tecniche specifiche per l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nelle sottozone CIEM da 6 a 8**

## ALLEGATO

Gli allegati VI e VII sono così modificati:

(1) l'allegato VI è così modificato:

(a) la parte A è così modificata:

i) la diciannovesima voce della tabella è sostituita dalla seguente:

"Occhialone ( <i>Pagellus bogaraveo</i> )	36 cm (*) (**)
---	----------------

(\*) Questa taglia minima di riferimento per la conservazione si applica nelle sottozone CIEM 6 e 7 fino al 31 dicembre 2026. Nella sottozona CIEM 5 si applica la taglia minima di riferimento per la conservazione di 33 cm.

(\*\*) In assenza di nuove norme adottate prima del 31 dicembre 2026, a decorrere dal 1° gennaio 2027 la taglia minima di riferimento per la conservazione applicabile è di 33 cm.";

ii) il punto 1 sotto la tabella è sostituito dal seguente:

"1. Alla pesca ricreativa nelle acque nordoccidentali si applicano le taglie minime di riferimento per la conservazione specificate nella presente parte per il merluzzo bianco (*Gadus morhua*), l'eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*), il merluzzo carbonaro (*Pollachius virens*), il merluzzo giallo (*Pollachius pollachius*), il nasello (*Merluccius merluccius*), il rombo giallo (*Lepidorhombus* spp.), la sogliola (*Solea* spp.), la passera di mare (*Pleuronectes platessa*), il merlano (*Merlangius merlangus*), la molva (*Molva molva*), la molva azzurra (*Molva dypterygia*), lo sgombro (*Scomber* spp.), l'aringa (*Clupea harengus*), il sugarello (*Trachurus* spp.), l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*), la spigola (*Dicentrarchus labrax*) e la sardina (*Sardina pilchardus*). Alla pesca ricreativa nelle sottozone CIEM 6 e 7, tuttavia, si applica per l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) la taglia minima di riferimento per la conservazione di 40 cm fino al 31 dicembre 2026 (\*).

(\*) In assenza di nuove norme adottate prima del 31 dicembre 2026, a decorrere dal 1° gennaio 2027 la taglia minima di riferimento per la conservazione applicabile all'occhialone è di 33 cm.";

(b) nella parte C, il punto 12 è sostituito dal seguente:

"12. Zone di divieto per la conservazione dell'occhialone nelle sottozone CIEM 6 e 7

12.1. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2026 ai pescherecci battenti bandiera francese sono vietate tutte le attività di pesca dell'occhialone nelle sottozone CIEM 6 e 7.";

(2) l'allegato VII è così modificato:

(a) nella parte A, la ventesima voce della tabella è sostituita dalla seguente:

"Occhialone ( <i>Pagellus bogaraveo</i> )	36 cm (*) (**)
---	----------------

(\*) Questa taglia minima di riferimento per la conservazione si applica nella sottozona CIEM 8 fino al 31 dicembre 2026. La taglia minima di riferimento per la conservazione di 33 cm si applica nelle sottozone CIEM 9 e 10 (acque dell'Unione) e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque dell'Unione).

(\*\*) In assenza di nuove norme adottate prima del 31 dicembre 2026, a decorrere dal 1° gennaio 2027 la taglia minima di riferimento per la conservazione applicabile è di 33 cm.";

(b) nella parte C, il punto 5.4 è sostituito dal seguente:

"5.4. Le misure elencate ai punti da 5.1 a 5.3 si applicano fino al 31 dicembre 2026."